

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1405 DEL 24/08/2023

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE PER LA FREQUENZA DI TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2023

Numero Proposta: 1447/23

Il Dirigente Referente “UOS Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi di Trieste, con nota in atti, ha chiesto la stipula della convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento (tirocini curriculari) e/o tirocini professionalizzanti, al fine di consentire la frequenza di propri studenti presso le unità operative/servizi di questa Azienda.

La normativa che disciplina i tirocini formativi e di orientamento, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e sue s.m.i., stabilisce tra l’altro che i tirocini devono realizzarsi sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti promotori delle iniziative di formazione e i datori di lavoro pubblici o privati.

Nella materia ed in particolare per quanto riguarda i tirocini curriculari, in attuazione della suddetta normativa, è stato emanato il D.M. 25 marzo 1998 n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”.

La Regione Veneto, a sua volta, ha dato attuazione alla normativa sopra citata adottando la Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3, in particolare art. 41 e successivamente, con DGR n. 1816 del 7.11.2017, il Regolamento “Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell’art. 41 della Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3”.

A livello aziendale le procedure per lo svolgimento del tirocinio in oggetto sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1992 del 16.12.2020.

Considerato l’interesse dell’Azienda di collaborare con le istituzioni universitarie per la formazione di professionisti con profili di ambito assistenziale e socio sanitario, si propone la stipula della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.”

Il medesimo Dirigente Referente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la convenzione con l’Università degli Studi di Trieste per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento (tirocini curriculari) e/o tirocini professionalizzanti, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’UOS Formazione di predisporre gli atti consenguenti per l’attuazione della presente deliberazione;

3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---



CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICOLARE FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO  
E/O  
TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

Considerato che l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, "*Norme in materia di promozione dell'occupazione*", annovera i tirocini formativi e di orientamento tra le iniziative che permettono di "*realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro*";

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro del 25 marzo 1998, n. 142, "*Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196*";

Considerato che l'articolo 10, comma 5, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*", stabilisce che i corsi di studio, oltre alle attività formative qualificanti, debbano prevedere "*attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro*";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, "*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*";

Considerato che l'art. 6 di tale decreto stabilisce, che il tirocinio professionalizzante "*ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università*";

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

TRA

**L'Università degli Studi di Trieste** (codice fiscale 80013890324), Dipartimento di Studi Umanistici, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dalla Direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici prof.ssa Elisabetta Vezzosi, nata a Firenze il 25/05/1955

E

**L'Azienda ULSS 8 "Berica"**, con sede e domicilio fiscale in Viale Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza C.F - P. IVA: 02441500242, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19/05/1957, domiciliata, ai fini della presente Convenzione, presso la sede della medesima, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante".



**Art. 1**

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti in tirocinio curricolare di formazione e orientamento e/o in tirocinio professionalizzante su proposta del soggetto promotore.
2. Il soggetto ospitante si impegna, durante lo svolgimento del tirocinio, a rispettare le norme contenute nel Codice Etico di Ateneo.

**Art. 2**

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. Durante il suo svolgimento, il tirocinante non può essere adibito a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dal progetto formativo. In relazione a quanto sopra, il soggetto ospitante si impegna a non richiedere al tirocinante il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
  - la durata, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
  - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Prima dell'inizio di ogni tirocinio, il tirocinante dovrà compilare e far pervenire al soggetto ospitante il modello di richiesta di tirocinio presente al seguente link Aziendale: [http://www.aulss8.veneto.it/allegati/993-Mod.\\_Tirocini\\_Formativi.pdf](http://www.aulss8.veneto.it/allegati/993-Mod._Tirocini_Formativi.pdf)

Il progetto formativo, debitamente firmato da chi di competenza e inviato in via formale al soggetto ospitante, rappresenta insieme al modello di richiesta di frequenza una condizione essenziale senza la quale il soggetto ospitante può non concedere l'autorizzazione al tirocinio stesso.

4. Al termine del tirocinio il soggetto promotore certifica l'attività svolta dal tirocinante.

**Art. 3**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
  - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività presso il soggetto ospitante;
  - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - c) rispettare gli obblighi di riservatezza in relazione alla divulgazione e all'utilizzo dei dati, delle informazioni e delle conoscenze relative ai processi produttivi e ai prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;



2. Qualora il tirocinante assuma comportamenti lesivi dei diritti o degli interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa comunicazione al tutore universitario, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.
3. Qualora il tirocinante, per qualsiasi causa, intenda terminare anticipatamente il tirocinio, deve darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

#### **Art. 4**

1. Il soggetto promotore garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, le parti sono tenute a denunciare l'evento agli istituti assicurativi entro i tempi e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
2. Il soggetto promotore, ove previsto dalla normativa vigente, si impegna a comunicare periodicamente alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché agli organismi locali delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i dati relativi alla Convenzione e ai progetti formativi e di orientamento.

#### **Art. 5**

1. Il soggetto ospitante, ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è tenuto a:
  - formare e informare il tirocinante in merito ai rischi connessi alle attività svolte presso le proprie strutture;
  - attivare, ove prevista, la sorveglianza sanitaria;
  - fornire, ove previsti, i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).
2. Il soggetto promotore provvede, tramite il proprio medico competente e se richiesto dal soggetto ospitante, a certificare l'idoneità del tirocinante allo svolgimento delle attività formative.
3. Il soggetto ospitante si impegna a comunicare all'Università l'eventuale instaurazione di un successivo rapporto di lavoro con il tirocinante.

#### **Art. 6**

1. La presente convenzione ha una durata di tre anni dalla data di ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovata per un ulteriore triennio, tramite scambio di note tra le Parti, tramite PEC, da effettuarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza.
  2. In corso di esecuzione ciascuna Parte potrà esercitare il diritto di recesso, dandone comunicazione scritta all'altra tramite PEC. Il recesso diverrà operativo 60 giorni dopo la ricezione della nota.
- Resta inteso che, in caso di recesso, le Parti si impegnano a garantire il compimento delle attività in corso.



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TRIESTE**

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI

**Art. 7**

1. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il bollo viene assolto dall'Università con le modalità previste dall'art. 15 del DPR 642/72 (autorizzazione n. 410481/93).
2. La presente convenzione è soggetta registrazione soltanto in caso d'uso (D.P.R. n. 131/1986, art. 4 - Tariffa parte II). Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

**Articolo 8**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Università degli studi di Trieste  
La Direttrice  
del Dipartimento di studi umanistici  
Prof.ssa Elisabetta Vezzosi

Azienda ULSS 8 Berica  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina